

Legge regionale 02 aprile 2002, n.12

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33) e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.

ARTICOLO 1

Inserimento dell'articolo 7 bis

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 63/1998 e' inserito il seguente articolo:

ARTICOLO 7 bis

Interventi finanziari finalizzati alla promozione di iniziative e provvedimenti per la mobilita' sostenibile

1. La Regione, ai fini di una piu' efficace tutela dell'ambiente atmosferico e delle popolazioni esposte ai rischi relativi, provvede all'assegnazione ai Comuni, inclusi nelle aree a tal fine individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, di contributi finanziari finalizzati:

- a) alla realizzazione di appositi progetti e piani di azione, che contengano specifiche misure atte a favorire la mobilita' sostenibile, ivi compresa la realizzazione di parchi di veicoli a due ruote, a zero emissioni;
- b) alla promozione, da parte degli stessi Comuni individuati alla lettera a), di iniziative atte ad incentivare l'acquisto, da parte dei cittadini interessati, di veicoli elettrici a due ruote.

2. I Comuni inclusi nelle aree individuate ai sensi del comma 1, ai fini dell'erogazione dei contributi disciplinati dal presente articolo, sono tenuti a presentare alla Regione, entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento, istanza finalizzata al conseguimento del contributo relativo, corredata dal progetto e dalla ulteriore documentazione atta a comprovare l'efficacia dell'intervento proposto. Limitatamente all'anno 2002, istanza relativa deve essere proposta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione, previa valutazione dell'efficacia dell'intervento proposto, procede all'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente articolo, nel rispetto dei criteri di prioritarieta', degli ulteriori criteri, forme e modalita' definite dalla deliberazione di cui al comma 1. Il contributo spettante puo' essere concesso anche in relazione a stralci funzionali del progetto o del piano di cui si tratti.

ARTICOLO 2

Modifiche all'articolo 8

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 63/1998 è sostituito dal seguente comma:

2. Agli oneri finanziari relativi agli interventi di cui al comma 1 si provvede per il presente esercizio con le risorse stanziata nella UPB n. 431 (Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente- spese di investimento) come da deliberazione del Consiglio regionale n. 24 del 30 gennaio 2002. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio. Analogamente si provvede altresì, con riferimento agli oneri finanziari derivanti dall'articolo 7 bis, nella medesima UPB.

ARTICOLO 3

Modifica all'articolo 2

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 64/2001 è aggiunto il seguente comma:

3 bis. I Comuni, contestualmente alle concessioni edilizie e alle autorizzazioni edilizie, possono disciplinare il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi provenienti dagli insediamenti per i quali le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate.

ARTICOLO 4

Modifiche all'articolo 3

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 64/2001 è così sostituito:

4. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dal Comune fino al 30 giugno 2002.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 64/2001, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente comma:

4 bis. Dopo la scadenza di cui al comma 4, qualora l'Autorità di A.T.O. non abbia ancora proceduto all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, di cui alla l.r. 81/1995, le funzioni previste al comma 2 continuano ad essere esercitate dal Comune fino al sessantesimo giorno successivo all'affidamento.

ARTICOLO 5

Modifica all'articolo 4

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge l.r. 64/2001 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6 disciplina altresì le condizioni e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono assoggettabili ad eventuali procedure semplificate."

ARTICOLO 6

Modifiche all'articolo 6

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 64/2001 è così sostituita:

a) l'esercizio in forma coordinata da parte degli enti locali e delle Autorità di A.T.O. delle competenze di cui ai precedenti articoli, attraverso l'individuazione:

1. delle prescrizioni a tutela della qualità delle acque, da inserire in tutti i provvedimenti di autorizzazione allo scarico da rilasciarsi ai sensi della presente legge;

2. del valore massimo della somma dovuta dal richiedente l'autorizzazione a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda;

3. delle domande di utilizzo dell'A.R.P.A.T., da parte degli enti locali e delle Autorità di A.T.O., per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana).

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 64/2001 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. Tutte le disposizioni contenute nel regolamento di cui al presente articolo, che disciplinano lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province, possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente competenti, con l'unico limite dei principi contenuti nel comma 1, lettera a), numeri 1) 2) 3), nonché delle condizioni stabilite dal regolamento regionale per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell'articolo 4".

ARTICOLO 7

Disposizione transitoria

1. Sono fatte salve le autorizzazioni allo scarico di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 64/2001, rilasciate dalla data di affidamento da parte dell'Autorità di A.T.O. del servizio idrico integrato al gestore unico di cui alla l.r. 81/1995, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

